

Tertiariis Ordinis S. Francisci Jurisdictioni pro tempore existentis Ministri Generalis Ordinis Fratrum Capuccinorum, subiectis, Indulgentiæ Confratribus, & Confororibus B. Mariæ de Monte Carmelo concessæ communicantur.

CLEMENS PP. XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Sollicitudo Pastoralis Officii, quo Ecclesiæ Catholicæ regimini divina dispositione præsidemus, nos admonet, ut paternam Religiosorum virorum sub suavi arctioris Regulæ jugo mancipatorum curam gerentes, pia illorum Studia gratis, & favoribus foveamus, atque incitemus opportunis.

Ministri Generalis Ordinis Capuccinorum præc.

§.1. Cum itaque sicut dilectus filius Bonaventura a Ferrara Minister Generalis Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci Capuccinorum nuncupat. Nobis nuper exponi fecit, ipse omnibus utriusque sexus piis personis ubicumque existentibus, tam intra, quam extra claustra degentibus etiam conjugatis, quæ sub Regula tertii Ordinis ejusdem S. Francisci militant, & quæ sub Jurisdictione pro tempore existentis Ministri Generalis dicti Ordinis reperiuntur, omnes, & quascumque Indulgentias, ab hac Sancta Sede Apostolica tam concessas, quam impofterum concedendas, quibus Confratres, ac Conforores Confraternitatis B. Mariæ de Monte Carmelo gaudent (tendentibus etiam in id precibus dilecti pariter filii Ludovici Benzoni Prioris Generalis Secundo dicti Ordinis) per Nos communicari summopere desideret.

Communicatio de qua in Rubrica.

§.2. Nos igitur quo prædictus Tertius Ordo S. Francisci ad majorem Dei gloriam, religionis incrementum, & animarum salutem magis, magisque de die in diem augeatur, ejusdem Bonaventuræ Ministri Generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & penis, a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, enarratam communicationem Indulgentiarum prædicto Tertio Ordini S. Francisci, qui militat sub Regula S. Francisci, & sub Jurisdictione pro tempore existentis Ministri Generalis eorumdem Fratrum Capuccinorum reperitur, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus.

Præsentium Literarum firmitas.

§.3. Decernentes easdem præsentibus literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus & per omnia plenissime

suffragari, sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definituri debere, ac irritum, & inane si secus super his a quocumque auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Obstantium derogatio.

§.4. Non obstant, Nostra, & Cancellariæ Apostolicæ Regula de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non quatenus opus sit Ordinum prædictorum, aliisque quibusvis, etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 13. Martii 1736. Anno VI. F. Card. Barberinus.

Dat. die 13. Martii 1736. An. VI.

CLXXV.

Confirmatio Regularum, & Constitutionum Congregationis, seu Collegii sub titulo Familie Jesu Christi pro educatione Alumnorum Sinensium, & Idorum erecti extra Muros Civitatis Neapolitanæ.

CLEMENS PP. XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Injuncti Nobis cœlitus Pastoralis Officii ratio postulat, ut illis quæ pro felici Congregationum Presbyterorum, seu Collegiorum in quibus Juvenes ad Christianam Fidem, Catholicamque Religionem in remotissimis etiam partibus prædicandam, & Propagandam atque ad Ecclesiastica munia opportune instituantur, directione, ac progressu prudenter constituta esse noscuntur, quo firmius subsistant, & serventur exactius, Apostolici muniminis nostri præsidium libenter adjuvamus.

Procurium.

§.1. Alias siquidem per quasdam nostras in simili forma Brevis literas sub certis modo, & forma tunc expressis approbavimus, & confirmavimus fundationem cujusdam piæ Congregationis Presbyterorum secularium, seu Collegii sub titulo Sacre Familie Jesu Christi extra Muros Civitatis Neapolitanæ, positi, cujus præcipuum Institutum est educare Alumnos Sinenses, & Indos, qui ex iis Regionibus advenerint pro addiscendis Catholicæ Fidei præceptis, amplectendo statu Sacerdotali, ac se se parandis ad annunciandum in eorum Patria Christi Evangelium, ita tamen, quod in idem Collegium admitti quoque possent alii ex quacumque Europæ parte existentes, qui inibi propriis sumptibus ali, & sustentari vellent, ad hoc, ut ad

Alias Institutum huiusmodi a Pontifice approbatum.

ad

ad Sacerdotium ejusmodi suscipiendum, Sacrasque Missiones obeundas rite instruerentur, ac habiles, & idonei redderentur & alias, prout in prædictis literis nostris die 7. Aprilis 1731. desuper expeditis, quorum tenorem, præsentibus pro plene, & sufficienter expresso, & ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

A Fundatore condita Regula.

§.2. Et sicut accepimus antequam literæ nostræ præfatæ emanarent dilectus filius Mattheus Ripa ipsius Congregationis, seu Collegii Fundator Regularis, & Constitutiones pro salubri, prosperoque ejusdem Congregationis, seu Collegii, personarumque ibidem pro tempore degentium, regimine, & gubernio jam compilaverat, atque exhiberi curaverat Congregationi particulari nonnullorum ex Venerabilibus Fratribus nostris S.R.E. Cardinalibus Propagandæ Fidei hujusmodi negotiis præpositorum super rebas Sinarum a Nobis deputatorum, ut illarum approbationem obtineret.

Eadem a Congregatione de Propag. Fide approbata.

§.3. Quæ cum die 5. Aprilis 1731. dictarum Regularum, & Constitutionum inspectionem, & examen commississet Ven. Fratri Ludovico Episcopo Albanen. Pico, ac dilecto Filio nostris Vincentio ejusdem S.R.E. Cardinalibus Petra respectively nuncupatis Congregationis dictorum Cardinalium negotiis Propagandæ Fidei præpositorum Præfecto, ipsi Ludovicus Episcopus, ac Vincentius Cardinalis viis per eos, & mature perpensis Regulis, & Constitutionibus præfatis censuerunt nihil obstare, quin prædicta Congregatio particularis Cardinalium nobis pro earum approbatione consulere possit.

Sequitur prædicta Regula.

§.4. Quorum quidem Regularum, ac Constitutionum tenor est, qui sequitur, videlicet:

REGOLE, E COSTITUZIONI

Della Congregazione, e Collegio della Sagra Famiglia di Gesù Cristo.

P A R T E P R I M A.

La quale contiene le Regole, e Costituzioni Comuni.

P R E L U D I O.

I. Vedendosi arricchita la Chiesa di Dio d'una santa varietà di Religiosi, e d'altre pie radunanze, che con tanto zelo, e vantaggio de' prossimi, mandar sogliano i loro allievi nelle Terre degl' Infedeli per predicarvi anche a rischio della propria vita, la nostra Santa Religione, potrà sulle prime sembrar temerità più tosto, che zelo il pensar d'erigere quest'altra, benchè minima Congregazione; e potrà crederci da più d'uno, che come superflua non debba ammetterci nella S. Chiesa. Et in fatti così per appunto ha giudicato, e discusso, chi vedendo tal novità, non a tutta via saputo i motivi dell' erezione, ne il suo fine e lo scopo. All'incontro poi chi di questi è stato informato attentamente con-

sideratili ha giudicato necessaria, non che utile, tale erezione di Congregazione nella Santa Chiesa, e vagliaci per tutti Clemente XI. di sempre gloriosa memoria, di cui sono le seguenti parole registrate in una delle varie lettere scritte per sua parte dalla Sagra Congregazione de Propaganda Fide a chi fin dall'anno 1714. cominciò a promoverla in Cina = la Santità sua si è chiaramente espressa, che questa sua condotta è l'unica per ben stabilire la Religione Cristiana in cotesto vastissimo Imperio, e per farla passare da Forestiera in Cittadina = & in vero, chi mai potrà stimar superflua nella Chiesa di Dio tal Congregazione se rifletterà sulle parole del Redentore = *Messis multas operarii autem pauci* = (Matthæus ix. xxxvii.) molta certamente è la Messis, e numero innumerabile d'Anime ricomprate col preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, restano tuttavia nella cecità del Gentilesimo, e precipitano nell' Inferno per mancanza di chi porti loro la luce dell' Evangelio, e lasciando da parte le vastissime Regioni dell' Indie per parlar solo della Cina, questo è un Impero cotanto vasto, e così Popolato come per le Storie pur troppo è noto, che tutti i Sacerdoti dell'Italia neppur basterebbero per sua cultura. E pur dal tempo, che S. Francesco Saverio giunse, e morì nell' Isola di S. Giano, o sia dal tempo, che poco dopo fu aperta quella Missione fino al giorno d'oggi appena si potran numerare cinquecento Missionari di varie Religioni, & Istituti, che di mano in mano sono colà giunti a predicarci la nostra Santa Fede. Sterminata adunque è la Messis, e scarissimo il numero degl' Operarii; Necessaria cosa dunque stimar debbe ogn' uno il trattarsi di stabilire altre fondazioni, che abbiano l'Istituto d' andare a predicare la Fede in quelle abbandonate contrade, e dovrebbe più tosto ciascheduno, seguitando l'ammaltramento di Gesù Cristo = *Rogate Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam* = (Matthæus ix. xxxviii.) Ma se ogn' uno dee restar persuaso della necessità di simili fondazioni, molto più dee persuadersi della necessità della nostra presente, se abbia riguardo alla maniera, che si è tenuta in fondarla, ed alle leggi, che se le sono prescritte, ed alle persone che in essa devano vivere, ed a quelle che in essa debbono istruire, ed al fine di tutte le sudette cose, ella vien composta da un Collegio, ove debbono abilitare al Sacerdotio, ed all'Apostolico Ministero i Giovani Nazionali delle Missioni straniere, e d'una Congregazione di Ecclesiastici Europei, che intendano all'istruzione di questi Giovani. Or la necessità di tal Collegio è evidentissima, imperocchè non potendosi da queste nostre parti mandar facilmente Missionari nelle remote e vaste Regioni dell' Indie, e della Cina, così per le gravissime spese, che portan seco viaggi cotanto lunghi, come per la rarità di coloro, che siano mossi dal zelo della propagazione della Fede ad esporri a rischi, ed a patimenti, che ac-

accompagnano questo Ministero, e dovendosi pure all' incontro proveder d'Operarij quelle Regioni, miglior mezzo non vi ha, che istituire colà a norma degl' Apostoli i medesimi Nazionali, ed abilitandoli per lo Ministero Apostolico destinarli ad istituire quella Gioventù, ed a coltivare quella vastissima Vigna del Signore, e questo dovràn fare ne loro Paesi quei Giovani, che continuamente verranno quà in Europa per abilitarsi, e che ivi ritorneranno con quelli Ecclesiastici Europei, (che da detti Collegiali trà tanto qui apprenderanno la lor lingua) che dal Collegio, e Congregazione di questa Sagra Famiglia, anderanno nelle Missioni straniere.

II. E per quello si attiene alle Missioni della Cina, cresce la necessità di Collegio sì fatto, imperocchè oltre alle dette ragioni ve ne sono gagliardissime, che concludono la sua necessità in riguardo a Cinesi: imperocchè essendo la loro lingua per gl' accenti difficilissima ad apprendersi, e quasi essendo impossibile a ben pronunziarla, in maniera che anche dopo molti anni di studio postovi dagl' Europei per apprendere la pur perfettamente, non possano tutti, essere intesi senza l'ajuto degl' interpreti essendo, dico così strana tal lingua, & essendo eziandio il volto degl' Europei totalmente diverso dal volto de i Nazionali, non possono i Missionarij stranieri occultarsi ne tempi delle persecuzioni in maniera, che non siano dalla maniera della pronunzia, e dallo stesso lor volto manifestati, e scoverti: laddove i Cinesi se siano Missionarij possono ben occultarsi, e praticar francamente anche nelle pubbliche piazze, e sicuri di non poter essere stimati per forastieri, assistere con facilità alla Cristianità del Paese; ne giudichi alcuno, che l'istruire tal gioventù e l'abilitarla al Santo Ministero per ovviare alle persecuzioni, che possano sopravvenire, sia bensì buono, ed utile, ma non così ancora necessaria, egli è più necessario il metterlo ad effetto, di quel che alcuno pensar potrebbe, non essendo così rare le persecuzioni in quel Paese, e lo dimostra ad evidenza l'avvenuto nel Regno dell'Imperator *Kanghi* Padre del Regnante *Jungeing* il quale avendo nel principio del suo governo mandato in esilio tutti i Missionarij da tutto il Regno al Porto di Cantone eccetto solo alcuni pochi, che dimoravano ristretti nella Regia di Pekino, solo Monsignor Lopez degnissimo Vescovo Domenicano perchè era Cinese, non essendo stato conosciuto per Sacerdote, restò libero, e liberamente andò scorrendo per quelle Missioni ajutando, & assistendo a quei Cristiani destituti d'ogni altra assistenza; Per lochè sulla fine di Gennaio 1725. esaminandosi questo motivo in un Congresso, nel quale per Commando della felice memoria di Benedetto XIII. s' esaminava il progetto di questa Fondazione presentata in scritto alla Santità Sua, il Reverendissimo Padre Giuseppe Cerù, il quale nel congresso assisteva, & era Procuratore Generale, così del suo Ordine de Chierici

Minori, come altresì delle Missioni di Propaganda non solo assicurò tutti esser verissima la persecuzione anzi detta mosia dall'Imperator *Kanghi*, ma temersi poter avvenire anche sotto il governo de' suoi successori, e soggiunse già essere stato lo stesso sbandeggiamento intimato a Missionarij dal Regnante *Jungeing*, come per lettere giunte allora in Roma da Cina verificavasi, & seppe poi ciascuno essere stato vero che il detto Imperatore *Jung Cing* aveva sbanditi i Missionarij, quindi conchiuse esser convenevolissima al bene della Cina la detta fondazione, e questo avvenimento molto giovò per facilitare l'approvazione di questa fant'Opera.

III. Or supposta la necessità della fondazione del Collegio de Neofiti Nazionali, per fine di farli riuscire Missionarij del Paese, ne siegue per infallibile conseguenza che sia altresì necessaria l'erezione di una Congregazione di Missionarij Europei, che prendansi il carico d'istruirli, e renderli a ciò idonei, e che questa Congregazione sia stabilita con tali Regole, e Leggi, che a questo santo fine possano essere convenienti, e adatte, tra le quali la principale è, che d'un medesimo Istituto siano d'un medesimo spirito, e che ad un medesimo fine riguardino in tutti i loro pensieri, parole, & azioni, imperocchè se di diversi corpi, & Istituto fossero difficilmente potrebbero lo stesso spirito, lo stesso zelo, e la stessa uniforme maniera di vivere più conforme a tal fine istillare negl' animi degl' Alunni. E se non fossero d'un Istituto, di cui l'unica mira sia il dispreggio del Mondo, e di tutte le sue speranze, e l'unico scopo il fervir Gesù Cristo nella propagazione della Fede per la sola gloria sua, con maggior difficoltà potrebbero formar negl' Alunni quello spirito generoso Apostolico, che a tal opera sopra ogn'altra cosa si richiede, & è necessario. Potrassi ancora nella Congregazione così eretta, ove tutto il medesimo Istituto professar debbano, & alle medesime Regole ubbidire, farsi la scielta di quei Maestri, Lettori, & altri che alla coltura della Gioventù straniera saranno conosciuti più idonei, e sempre di mano in mano consegnandosi la Gioventù alla cura di chi abbia beuto lo stesso latte, e sia stato colle stesse massime nella Congregazione istruito, si potranno col ajuto del Benedetto Signore sperare quei frutti di Benedizione, che ogn'uno desidera in Missioni cotanto necessarie nella Chiesa di Dio, e quella pace, e tranquilla uniformità si vedrà fiorire in tutto il corpo, che nasce dall'unione della Carità, nella quale coll'ajuto del Signore viveranno tutti, considerando il Collegio come cosa propria, e mantenendone lo spirito con tutte le loro forze, e con esatta economia amministrandone l'entrata, & affaticandosi tutti, come avvenir vediamo ne corpi omogenei per il mantenimento, & aumento di tutto il corpo in tutti i suoi beni spirituali, e temporali. Essendosi dunque degnata la Maestà di Dio d'ispirare opera cotanto necessaria nella sua

Chiesa, & avendo dimostrato la sua Onnipotente assistenza in proteggerne l'incamminamento, con far superare i tanti, & tanto grandi intoppi, che si sono incontrati nel cercarsi di stabilirla, acciocchè dal nemico commune non si tenti col tempo di scuotere i fondamenti, sulli quali col favor di Dio si cerca di fondarla & acciocchè l'umana fragilità resti sostenuta da buone, e sicure leggi, e da mezzi per sempre osservarle col ajuto del Signore, e così non venga mai a mancare quello spirito, che si desidera, che sempre viva vigoroso in questa Comunità, prendiamo qui a prescrivere le Regole e gli stabilimenti. E perchè di queste Regole alcune spettano a tutti, altre a particolari, & altre spettano solo a Direttori, perciò si divideranno in tre parti, e nella prima si stabiliranno quelle, che da tutto il corpo devono saperli, & osservarli, le quali da ciascheduno faranno sempre lette, e meditate, acciocchè sempre possano con ridurle in pratica conservar lo spirito della Congregazione, e mantenerne l'uniforme osservanza. Le seconde poi si descriveranno nella seconda parte, e serviranno per i Novizi, per i Studenti, per i Collegiali, e per alcuni Uffiziali, e finalmente l'altre si descriveranno nella terza parte, e serviranno per lo buon governo, e direzione di tutta l'opera, e queste doveranno saperli, & accuratamente osservarli, da chi avrà la Cura di diriggere acciocchè nelle occasioni, che nasceranno, possano aver lume, e direzione per ben incaminare, regolare, e governare il tutto.

REGOLE, E COSTITUZIONI

Della Congregazione, e Collegio della Sagra Famiglia di Gesù Cristo.

PARTE PRIMA

La quale contiene le Regole, e Costituzioni comuni.

CAP. I.

Scopo, e fine del' Istituto

I. **P**Ria di stabilire la Regola di questa nostra Comunità sia di bisogno costituire il fine, acciocchè da ogn'uno si conosca, a che cosa tendano tutte le nostre mire, e che debba sempre proponersi avanti l'animo, chi desidera abbracciare quest' Istituto. Il fine adunque d' esso è l'imitazione di nostro Signore Gesù Cristo nella vita attiva, e contemplativa, avendo sempre d'avanti gl'occhi gl' esempj che diede di tutte le virtù, e sforzandosi ciascuno, tolla sua grazia, d'ubbidire a suoi precetti, e praticare i suoi Consigli per riuscire vero suo Ministro colla santificazione propria per la conversione dell' anime, portando sempre scolpito nel più vivo del cuore quelle parole del Redentore: *Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita, & vos faciatis* (Joann. xiii. xv.) Devono dunque imitare il benedetto Signore, procurando con tutto lo studio possibile radicar

nell' animo, e far rilucere in tutte l'azioni le virtù, alle quali il Signore ci indirzò coll' esempio, e colla dottrina. E devano ancora sul esempio del Redentore attendere con tutto il fervore, e zelo possibile alla conversione dell' anime massimamente degl' Infedeli nelle Missioni straniere, studiandosi di dilatare la santa Fede fra Gentili, di diffenderla fra gl' Eretici, e conservarla fra Cattolici, e unir così seguitando generosamente il Divino nostro Capitano, & amabilissimo Redentore, li soavi esercizi della vita contemplativa colle utili fatiche della vita attiva, tralle quali la principale sarà l'istruire, ed abilitare la gioventù straniera per le Missioni nelle patrie loro, e questa cura, ed opera è il distintivo del presente Istituto, che la differenza dagl' altri, cioè istillando lo spirito nel cuore de Giovanetti stranieri, ed ammaestrando nelle lettere, farli idonei a portar la nostra Santa Fede nelle loro contrade, alla qual cosa attendendo i nostri Fratelli adempiranno le amabili brame mostrate dal Redentore della Santità dell' anime de Giovanetti con quelle parole: *Sinite parvulos venire ad me*: e colla benedizione del Signore potiamo esser partecipi di quel gran frutto, che da costoro poi raccoglierssi di conversioni nella vastissima vigna de Paesi loro, ove bene istruiti, e fortificati, saran destinati a lavorare per Gesù Cristo.

II. I doveri dunque principali de congregati sono: Primo l'attendere alla santificazione propria; Secondo procurare la conversione, e santificazione dell' anime massimamente degl' Infedeli nelle straniere missioni; Terzo aver cura, e direzione della gioventù delle straniere missioni per farli divenire fervorosi Predicatori dell' Evangelio.

III. Questa fondazione, che milita sotto il dolcissimo titolo della Sagra Famiglia del Redentore, è composta d'un Collegio, e d'una Congregazione.

IV. Il Collegio è degl' Alunni Cinesi, Indiani, o di qualsivoglia altra Nazione, e costoro sono giovanetti, i quali aspirano allo stato Sacerdotale, e divenire Ministri dell' Evangelio nelle straniere missioni, e saranno in questa nostra casa di Europa, e ne Paesi degl' Infedeli istruiti, e mantenuti a spese del Collegio, e dovranno fare i seguenti voti semplici: Primo di Povertà; Secondo d' Ubidienza; Terzo di castità; Quarto d' andare, e persistere nelle missioni; Quinto di militare sempre sotto questo Istituto.

V. La Congregazione poi è composta di Ecclesiastici, e fratelli laici. Gl' Ecclesiastici avendo la cura della detta gioventù straniera, si studiaranno formarla così ne costumi, come nelle lettere, quale si richiede per l'opera grande, alla quale s'incamina, e o dimorando qui, o nelle straniere missioni impiegaranno il tempo, che loro avanza dalla cura di detta gioventù, in servizio della propria Chiesa, ed in altri esercizi di salute, e vantaggio de i prof-

prossimi, così Fedeli, come Infedeli per la Gloria del Grande Iddio, e sotto la direzione, condotta, e comandi del Superiore, e questo con tutta la Comunità sotto l'immediata giurisdizione degli Ordinarij de' luoghi, e si dovranno mantenere a proprie loro spese, tutto ad esempio de' PP. dell' Oratorio di S. Filippo Neri, e de' PP. Pii Operarij.

VI. I Fratelli laici, i quali in tutto saranno sostenuti, ed alimentati a spese della Comunità, faranno l'Ufficio di Marta colla debita Umiltà, prontezza, e soggezione totale al Superiore, cooperando colle loro Orazioni, e Penitenze alle funzioni del ministero degli Ecclesiastici, e colle loro fatiche, e servizio cooperando al buon Ordine, e tranquillità di tutto il Corpo.

C A P. II.

Dichiarazione dell' antecedente Capo, e Regole da osservarsi nella spedizione alle Missioni straniere.

I. Il fine principale di questo Istituto essendo l'estensione, e propagazione della nostra Santa Fede ne' Paesi degli Infedeli, a questo devono indirizzarsi tutte le nostre fatiche, e questo devono riguardare tutte le nostre mire, e con avvertenza grande si deve procurare, che non s'imprendano altre opere, che da questo fine potessero anco un punto sol deviarci; Perciò si proibisce rigorosamente a Collegiali il predicare al Popolo, il sentire le Confessioni, e l'occuparsi in altri simili esercizi, che possano frastornarli dall'opera, alla quale devono unicamente essere intesi. Si eccettuano però i casi seguenti, o quando alcun Collegiale per cagion d'Infermità abituale non potesse andare nelle missioni straniere, o pure quando per mancanza de' Congregati abili si giudicasse dalla consulta esser ben fatto il lasciarlo in casa per Maestro, o Lettore, ed eccettuandosi anche colui de' Collegiali, che sarà sciolto per Maestro delle lingue straniere, dovendo farsi in modo, che sempre sia nel Collegio un Maestro di tali lingue; imperocchè in tali casi se desiderasse esercitarsi nel servizio dell'anime, se gli potrà permettere far quell'opera, che saran composibili col suo impiego.

II. Si è detto essere il secondo caso la mancanza de' Congregati abili per istruire, imperocchè costoro, e non già i Collegiali, debbano aver carico d'istruire, ed esser Maestri del Collegio, essendo il fine de' Collegiali l'andare a missionare ne' Paesi degli Infedeli, onde quando ci sia alcuno de' Congregati abile, questo dee esser destinato dalla Consulta per istruire, ed insegnare, ed in tutto il tempo di tal impiego non dovranno i Superiori impiegarlo in altre occupazioni, che possono distrarlo.

III. Nell'approvare i Sacerdoti della Congregazione per ispedirli alle Missioni straniere, si devono osservare le Regole seguenti, colui che tra detti Ecclesiastici farà dal Signore chiamato alla gran opera

del predicare la sua Santa Fede ne' Paesi stranieri dovrà segretamente, e con ogni schiettezza farne consapevole il Superiore della Casa, e questi dovrà proporlo alla Consulta, al che è tenuto, imperocchè la Consulta dee attentamente, e con accuratezza insieme col Superiore, esaminare la vocazione del soggetto, la scienza, e tutte l'altre doti ricercate per l'opera della Missione, e ritrovandosi abile si deve commettere alla prova di sua vocazione: Detta prova dovrà durare almeno tre anni, nello spazio de quali, ogni sei mesi dovrà esser esaminato sopra la fermezza della vocazione, e ricevere nova direzione dalla Consulta circa i studj, che dovrà fare, e devono i Consultori dopo ciascun scrutinio giudicare, se debba proseguirsi la prova, e risolveranno ciocchè giudicheranno il meglio. Passati, che saranno i tre anni, e fattosi già l'ultimo esame, e questa volta anche sopra gli studj, e l'ultimo scrutinio, se la maggior parte de' Consultori daranno voto, che può mandarsi, è tenuto il Superiore parteciparne la Sagra Congregazione de Propaganda Fide, e far l'istanza, che esamini il Soggetto, acciocchè, ritrovandolo abile possa mandarlo in Missione. Intorno al tempo di detta prova si avverta, che il Soggetto pria di spiegare la sua vocazione, fosse conversato in questa nostra Comunità per due anni continui, o più, allora potrà bastare un sol anno di prova, computandosi per gli altri due quel tempo, che con lode ha nella Comunità dimorato. Un altro avvertimento necessario si prescrive, ed è, che così il Soggetto, come il Superiore e Consultori, dopo aver saputo la sua vocazione, ed ammessolo alla prova, devono osservare sopra questo negozio rigoroso silenzio, il quale nè dal Ecclesiastico suddetto, nè dalla Consulta potrà sciogliersi se non dopo, che egli sarà partito per la Missione.

IV. Intorno alli Collegiali è da notarsi, come non pria dell'età di 16. anni finiti, nè pria d'un anno almeno di prova da farsi della loro vocazione debbano essere ammessi a fare i voti, ed il modo di spedirli per le Missioni sarà il seguente: Finiti che avranno gli studj, la Consulta gli esaminerà accuratamente coll' intervento ancora del Rettore del Collegio, il quale darà sincero informo della loro indole, portamenti, e costumi, ed averà il Rettore in questo esame il voto decisivo, e così col voto di tutti si farà segreto scrutinio nella stessa maniera prescritta di sopra se debbano mandarsi per allora in Missione; approvati poi, che saranno, s'osservarà lo stesso, che di sopra si è stabilito circa lo spedire de Sacerdoti della Congregazione, cioè il Superiore scriverà i loro nomi alla Sagra Congregazione de Propaganda Fide, facendole umilmente istanza, che gli esamini, acciocchè ritrovati abili, si compiacia mandarli nelle Missioni straniere, e dovranno intieramente dipendere dalla medema Sagra Congregazione.

V. Per quelli poi, che saranno abilitati,

ti, ed ordinati Sacerdoti nelle Missioni stesse, che si faranno in *paribus*, dovrà il Superiore, che ivi dimorerà dar subito avviso alla Sagra Congregazione de Propaganda Fide di tali soggetti, e fin tanto, che questa non determinerà il luogo, dove vorrà destinarli, il medemo Superiore l'impiegherà, come meglio stimarà nel Signore.

C A P. III.

Della Povertà.

Benchè questa Congregazione non sia fondata in povertà, nè li Congregati facciano voto di questa virtù, nondimeno dovranno tutti amarla, come preziosa Margarita, e studiarsi di praticarla diligentemente in tutte le cose, nelle quali si potrà; Imperocchè così per menare la vita a similitudine della Vita di Gesù Cristo, come per conseguire più facilmente e senza intoppi il fine, che ci siamo proposti, dobbiamo concepire un odio irreconciliabile alli interessi mondani, che ci distraerebbero con non piccolo danno da nostri Apostolici impieghi. Dobbiamo ben persuaderci del gran Tesoro, e guadagno, che nella santa Povertà si rinchiuse, e tener fisso sempre nel pensiero il bel detto di S. Paolo: *Est autem quæstus magnus pietas cum defœntia* (1. Timoth. vi. 8. vi.) e dobbiamo desiderare fervidamente di non privarci di quella pace, che gode, chi non desidera niente quà sulla terra. Teniamo per regola l'ammaestramento di S. Paolo = *Habentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti simus* (1. Timoth. vi. viii.) per praticarla adunque utilmente si prescrivono le Regole seguenti.

I. Ogn'uno si contenti della Povertà del vitto, che somministra la Comunità, e guardisi di lagnarsi se lo trovasse mal apparecchiato, anzi più tosto ringrazi sempre il Signore, che per mera bontà conceda a lui ciocchè tanti poveri, e mendichi stimarebbero una lautezza, ed alzerebbono le mani al Cielo se lo avessero, e per praticare santamente questo, rifletta ogn'uno, che tutto le vien dato per elemosina sopra i meriti suoi, e non solo non si lagni alcuno, ma tutti con allegrezza abbraccino questo piccolo incommodo del povero alimento, considerando, che con questo soddisfanno alla divina giustizia per le proprie colpe. Rifletta finalmente con serietà ogn'uno, che chi ha meritato le pene dell'altra vita, non dee mai lagnarsi per quanto patisca nel brevissimo corso di questa.

II. Cerchi anche ogn'uno di praticare questa Virtù nel vestire, nel letto, ed in tutto il mobile dovendosi da Congregati fuggire in ogni cosa il superfluo, vano, e curioso, e massimamente il vestir drappi di seta, e l'usar argentaria; Stiano però bene avvertiti a non declinare nell'opposto estremo, cioè nella fordidità con andar macchiati, o sporchi, o cenciosi, imperocchè si dee amare la povertà, ma praticarla.

Bull. Rom. Tom. XLV.

ticare insieme con santa avvedutezza di sfuggire le fordidità, e le lordure con porre ogni studio, acciocchè in tutte le cose, e in tutta la Casa apparisca una povertà, e non affettata politezza.

III. Abboriscano però sempre l'accumular denaro, nè permettano a questa sfrenata passione, che abbia neppur piccolo ingresso nel loro cuore; Ma quanto più presto si può, ogn'uno faccia buon uso delle sue entrate, spendendole, o servandone qualche porzione secondo richiederà una santa, e discreta prudenza, che ci ammonisce di provvedere a nostri bisogni, ma senza sollecitudine; Non ferve però alcuna somma di danaro niuno per impiegarlo in compre di nuovi fondi, o altri stabili senza espressa licenza del Superiore.

IV. Se avranno cura della coscienza d'alcuno, non s'ingeriscano ne suoi interessi in modo alcuno, neppur pregati assistano a Testamenti di queste Persone.

V. Procurino tener l'animo, e il cuore sempre alieno dal desiderio di ottenere Dignità, Benefizj, o pensioni Ecclesiastiche, ed il procurarle o direttamente, o indirettamente cercandole, o facendole cercare, e l'andar cercando mezzi per tenerle, sarebbe una delle cause potenti per esser licenziati, se però ciò si facesse senza licenza della Consulta, come si dirà qui sotto.

VI. Si permette tutta via, che li soggetti ritengano que' Benefizj, o altre rendite Ecclesiastiche che possedevano pria d'entrare in Congregazione, purchè non richieggano residenza, ne abbiano annessa cura d'Anime.

VII. E colla licenza del Superiore darli previa la discussione, e la maggior parte de' voti, Consulta, si possano accettare quei Benefizj, e quelle Pensioni, che i Superiori da per se ci offeriranno, senza che neppur piccola industria, o diligenza sia stata fatta per parte nostra, purchè non portino seco obbligo di residenza, o cura d'Anime.

VIII. E perchè potrebbero nascere varj accidenti, ne quali fosse expediente, anzi necessario, che alcun de' nostri dovesse procurarsi alcun Benefizio, o Pensione, come a cagion d'esempio in caso, che per qualche infortunio, o perisse il suo patrimonio, o in gran parte si deteriorasse, in questi, e simili casi, ne quali chiaramente si veda, che non si cerca il superfluo, ma il puro necessario per l'onesta sustentazione, il Superiore deve dar licenza al soggetto bisognoso, che usi le diligenze per ottenere tanto Benefizio, o Pensione, quanto basti per provvedere a suoi bisogni, purchè tutta via i passi, che darà, o farà dare per ciò non siano strepitosi, e purchè nè a voce, nè in scritto allegghi, che egli è soggetto della Congregazione della Sagra Famiglia, e molto meno esponga le fatiche in essa fatte, e s'avverta, che l'osservanza di questa Regola dee essere custodita con singolare esattezza, e la trasgressione dee esser castigata con gran rigore.

L

IX. Fi.

IX. Finalmente si prescrive che se pervenisse alla notizia d'alcuni de nostri, che qualcheduno della Congregazione avesse dato passo alcuno, o fatto far diligenze per ottenere qualche Dignità, Benefizio, o Pensione, questi che ne averà avuto la notizia, dee subito parteciparlo al Superiore, il quale lo manifesterà alla Consulta per farne il debito risentimento, e correggere la trasgressione, e quando la cosa il meritasse, per licenziare ancora dalla Congregazione, chi avrà in ciò mancato.

X. Se alcuno de Congregati aspirasse a pratica più perfetta di povertà, potrebbe incorporarsi al Collegio, alla qual cosa basterà il fare i voti, che si fanno dagli Collegiali, ancorchè non volesse far quello d'andare nelle Missioni straniere, in qual caso, benchè egli resti padrone della proprietà del suo patrimonio, tutta via non nè potrà aver l'uso, nè l'amministrazione, ma la Comunità li somministrerà il tutto, ed egli assegnerà per il suo mantenimento parte delle rendite, e dell'altre ne distribuirà come, ed a chi meglio le parerà, cioè prima d'entrare, perocchè quando sarà entrato, e si farà incorporato nel Collegio, per ciò che spetta all'uso, ed amministrazione delle sue rendite, egli a da portarli come se affatto non fossero sue. In quanto all'abitazione non è necessario che convivano in Collegio, potendo convivere con i nostri della Congregazione e doppio dieci anni di Comunità inclusivi anche quello del Noviziato, averanno questi, come ogn'altro de nostri, la voce attiva, e passiva.

C A P. IV.

Della Povertà de Collegiali.

I Collegiali fanno il Voto semplice di Povertà perchè dovendo imitar Gesù Cristo, ed abbracciar la Vita Apostolica, debbano sopra tutto distaccarsi da ogni affetto all'aver, e alla robba, onde oltre le pratiche già descritte, devono osservare le seguenti Regole.

I. Essi per lo Voto non possano possedere, ne aver propria cosa alcuna, ne ritenere, o usare come propri alcuni beni, o mobili, o stabili, che siano, che li pervenissero, o per donazione, o per limosina, o per qualsivoglia altro titolo d'eredità, o legato, eccetto, che se pervenisse loro qualsivoglia cosa per qualsivoglia giusto titolo da Parenti fino al quinto grado, poichè in questo caso si permette loro rilasciarlo, o donarlo a Parenti fino allo stesso grado, se vi saranno, altrimenti s'intenda tutto, che si acquisti alla Comunità, ed è, e dee essere del Collegio, del quale sono Figlioli, e dal quale anno ricevuto la Dottrina, e mantenimento, ed al quale sono debitori di tutto ciò, che acquistano, acciocchè possa mantenerli, e vie più crescere, ed aumentarli per la maggior gloria di Dio, e per li vantaggi del prossimo, e dee essere con piena libertà soggetto alla

disposizione, ed amministrazione del Superiore.

II. Senza licenza del Superiore nessun di loro può donare, disporre, commutare, e ne men dare in prestito cosa alcuna, come ancora non potrà nessuno dimandare, o prendere in prestito, nè accettare verun dono.

III. Ne viaggi, che dovranno fare per andare in Missione, pria di partire chiedano licenza dal Superiore per le robbe necessarie che devono condurre seco, e senza detta licenza non portino cosa alcuna.

IV. Finalmente oltre la continua vigilanza del Rettore, dovrà il Superior istesso, almeno una volta l'anno far la visita delle loro Stanze, e di tutto il Collegio, e se in esse trovasse qualche cosa aliena dalla Povertà, dovrà subito portarla via, e castigare la trasgressione, secondo la sua qualità.

C A P. V.

Della Castità.

I. Benchè a tutte le Persone Ecclesiastiche, e Religiose sia necessario un attentissimo studio per conservare la Castità, così interna, che esterna essenziale al loro stato, tutta volta i nostri nel radicare nell'anima questa Virtù, devono avere principal cura, & esattissima, imperocchè a buon ora devono colle debite cautele imprimer bene nell'animo l'amor d'essa per la necessità, che anno, che questa Virtù s'impadronisca del loro cuore, e lo renda gagliardo, e saldo contro degl'assalti, che ponno ricevere in varie occasioni, imperocchè dovendo essi conversare quasi di continuo con Secolari dell'uno, e l'altro Sesso, e specialmente nelle Missioni straniere in Paesi di gran libertà, ove i pericoli di cadere sono gravi, e frequenti, se non avranno un amore ben radicato nell'animo, e potenze di questa bella Virtù, e se non si rivolgeranno sempre a chieder a Dio l'aiuto per custodirla, e se con tutta l'avvedutezza non s'ingegneranno di serbare illeso questo bel Giglio con tutte le cautele più sottili, e minute, mal potranno esercitare con frutto dell'Anime, e con loro profitto il Ministero, che imprenderanno.

II. Primo addunque custodiscano con vigilanza i sensi esterni, e vegliino pure sopra l'interni, essendo i sensi le parti, per le quali entra il Nemico per rubbarci sì bella gioja.

III. Mai non si permetta che alcuna donna entri in casa, e richiedendo la necessità, che si debba parlare con qualcheuna si faccia ciò in Chiesa, ma colla porta aperta, e già mai dopo de i tocchi dell'*Ave Maria*, e dovendosi andare a Confessare qualch'una in Casa in tempo d'infermità s'osservino le cautele di lasciar aperta la Porta della stanza in guisa che, benchè non debbano i Domestici sentire, possano però ben vedere il Confessore. E ne colloquj colle penitenti, e nelle lettere, che alcuna volta converrà scrivere loro, s'os-

servi da Nostri il decoro, e la gravità de Ministri di Gesù Cristo.

IV. Non si riceva, ne si dia regalo a persona alcuna, la corrispondenza della quale potesse recare scandalo, o sospetto, o vero fomentare qualche simile affezione.

V. Si proibisce ancora l'ingresso nella Nostra Casa a Giovanetti non condotti da conosciuti, e lodati soggetti, li quali debbano sempre essere presenti, e similmente a qualsivoglia altro Uomo, che non sia ben conosciuto, e di gravi costumi, & ancor questi non s'introducano da alcuno massimamente nella propria stanza senza espresa licenza del Superiore, potendosi solamente condurre nella foresteria.

VI. Nessuno tenga chiusa la porta in modo che il Superiore non possa da se entrare, mentre starà in Camera accompagnato con qualunque persona sia forestiera, o Domestica, ed il contravenire a questa Regola sarà stimato delitto grave.

VII. Nessuno de nostri entri in Camera altrui senza licenza espresa del Superiore, ed ottenutala pria d'entrare bussi la Porta, ed aspetti ad entrare finchè abbia inteso dir da dentro. *Entrate.*

VIII. Senza special licenza del Superiore a nessuno si permetta l'entrare nelle Scuole, Studj, e Camerate.

IX. Si fugga l'ozio, come la Peste, perchè nell'ozio suol nascere, e prender vigore il Vizio opposto a questa Virtù della Castità. Per lo che ogn'uno procuri star quanto più può occupato secondo il suo impiego, e se alcuna volta avanzasse tempo, fanno consiglio farebbe d'impiegarsi in qualche esercizio manuale.

X. Ciascuna mattina, subito che ciascuno si leva dal letto, dopo aver fatto gl'Atti di Cristiano, dica con la faccia sul suolo con divozione, e tenerezza tre *Ave Maria*, pregando Nostro Signore della purità, acciocchè c'impetri dal Divino suo Figliolo la grazia di mantenerci sempre illibati, e puri, e la sera poi si dicano le dette tre *Ave Maria*, dopo l'esame in comune.

XI. Perchè il solo sospetto, benchè totalmente vano di questo Vizio, più nocerebbe a questa adunanza, & a suoi Apostolici impighi, che la taccia d'altri Vizj, che ci fossero imposti, operando queste ombre, e questi sospetti, che niun frutto si raccoglierebbe dalle nostre fatiche in pro dell'Anime, perciò in nome di Gesù, e della Sacra Famiglia feriamente s'incarica a Superiori ad esser tutti zelo per l'osservanza puntuale e Religiosa delle Regole fin ora prescritte, ad essere tutti occhi per provvedere a buon'ora a disordini, e tutti providenza per declinarli: per la qual cosa dovranno usare non solo tutti i mezzi ordinari, ma anche tal volta, richiedendolo la cosa, gl'extraordinari, come a cagion d'esempio, proibendo alcune cose, benchè in se lecite, e buone, e sante, qual ora secondo il loro prudente giudizio, si temesse, che potessero essere fomenti a tali sospetti.

Ball. Rom. Tom. XIV.

XII. E finalmente quando alcuno de i Congregati fosse incolpato di dar sospetto di familiarità poco onesta, e pericolosa, ed ancor di qualchuna, che dalle ammirazione, e dopo la correzione fattale dal Superiore alla presenza de i Consultori non si emendasse, allora si tenga la Consulta, e si licenzi.

C A P. VI.

Del Voto semplice de Collegiali di farsi Sacerdoti, e d'alcune altre cose da osservarsi circa la Castità.

I. I Collegiali non fanno special voto di Castità, ma fanno voto di farsi Sacerdoti subito, che saranno giudicati abili dalla Consulta a tal grado, imperocchè essendo essi mantenuti, ed istruiti per attendere alle Missioni, di necessità devono obbligarsi di ascendere al Sacerdozio, stato necessario per le Missioni, e la Consulta non dee abilitarli a questa gran dignità, se pria non averà ben conosciuto, e sperimentato in essi quelle doti di bontà di vita, e profitto nell' studj, che al Sacerdozio si richieggono.

II. I Collegiali Cinesi, e Indiani, che anno fatto il loro studio in Europa, benchè con lode l'abbiano compito, non si promuovano al Sacerdozio ordinariamente prima dell'età di 30. Anni, e così ancora coloro che faranno i corsi degli studj ne loro Paesi, non si promuoveranno prima dell'età d'anni 33. e per costoro, è necessario requisito, che se dopo il compimento degli studj non averanno detta età debbano questo tempo che loro avanza fino alla detta età stabilita, impiegarlo in esercitare l'offizio di Catechista.

C A P. VII.

Dell'Ubbidienza, e maviera, con che dobbiamo portarci con Superiori.

I. L'Ubbidienza è quella virtù, per cui principalmente le Comunità sono ordinate adunanze, imperocchè all'ora l'ordine in tutte le cose, e la pace tra tutti, e lo spirito di veri congregati in Gesù fioriscono nelle Comunità, quando tutti spogliati del proprio parere, e volontà, che sono l'origine, e la sorgiva copiosa d'ogni disordine, e disturbo, unicamente seguitano i comandi, e l'parere del Superiore, e in tutto ciò, che ordina, e prescrive si persuadono di sentir Gesù, che comandi, e senz'altro scrutinio l'ubbidiscono pienamente, e seguitano a chiusi occhi le ordinanze da lui prescritte con esecuzione sollecita, e pronta. Acciocchè adunque virtù cotanto necessaria getti profonde radici nel nostro cuore, ed ogn'un di noi coll'aiuto di Dio possa pervenire al suo acquisto si sforzi ogn'uno persuader l'animo della verità delle seguenti massime, e si studj di praticar con esattezza le Regole, che sieguono.

L. 2

PRI-

PRIMA MASSIMA.

II. Questa virtù ci fa simile a Nostro Signor Gesù Cristo, che per amor nostro, e nostro bene, *factus obediens usque ad mortem* (ad Philip. ii. viii.) e dobbiamo onorare, e ringraziare la sua ubbidienza al divin Padre praticata in cose così dure, e penose collo studiarci d'ubbidire in tutto con prontezza, & affetto ricordevoli delle parole di Gesù. *Descendi de Caelo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus, qui misit me.* (Joann. vi. xxxiii.)

SECONDA MASSIMA.

III. Il Superiore stà in luogo di Gesù Cristo il quale ci ha lasciato scritto. *Qui vos audit me audit* (Luc. x. xvi.) onde chi ascolta il Superiore dee immaginarsi di sentir il benedetto Signore, che comandi.

TERZA MASSIMA.

IV. Chi opera senza la guida dell'ubbidienza, ma secondo il proprio parere, e piacimento, genio, inclinazione, ancor che metta mano all'opere di cose grandi, s'espone a pericolo di non secondare in quelle opere il Divino volere, e d'essere illuso.

QUARTA MASSIMA.

V. Chi poi si Regola colla scorta dell'Ubbidienza, negando il proprio giudizio, e la propria volontà per seguire l'indirizzo del Superiore, vive con sicurezza di piacere al Signore in quell'opera, che intraprende quando non costi chiaramente, che sia peccato.

QUINTA MASSIMA.

VI. Vagliano più le azioni fatte per ubbidire, e colla Regola dell'Ubbidienza, che l'opere di gran mortificazione fatte con volontà propria, e di proprio capriccio, anzi dee tremare ogn'uno, che vuol regolarli col proprio capriccio, e volontà, ricordevoli del detto del Signore per Isaia (cap. lviii. iiii.) *In die jejuniis vestris invenitur voluntas vestra*, e si dee persuadere, che corre gran rischio, & entra in un principio di gran rovina dell'anima sua. Acciocchè adunque ciò si eviti coll'ajuto del Signore, si prescrivono le Regole seguenti.

VII. Tutti coloro, che si ascriveranno in quest'adunanza della Sacra Famiglia, devono prima d'ogn'altra cosa lasciare la propria volontà, fuori della porta di questa Casa, e vivamente immaginarsi d'esser morto ad ogni proprio lor parere, e volontà, e perciò dover in ogni cosa esser pienamente regolati, e mossi dalla pura volontà del Superiore, e dovranno, abbandonati interamente alla sua ubbidienza, senza replica, e mormorazione, eligere non ciò, che potrebbe loro apparir buono, ma ciò che il Superiore ordinarà, e con pace d'animo riposato facciano quelle opere, abbracciano quell'impiego, & uffizio, a che verranno destinati, eseguiscono hino ciecamente tutto ciò, che loro sarà imposto non eccettuandosi altro, che ciocchè manifestamente si conosce esser peccaminosa.

VIII. Si dovrà ubbidire non solo al Superiore, ma ancora agli ufficiali ne comandi, che faranno nell'esercizio del loro impiego, e così, chi per esempio sarà posto in ajuto nella Cucina, dovrà nelle cose a quella appartenenti ubbidire al Cucciniere.

IX. Si dovrà prontamente ubbidire alli segni della Comunità per eseguire ciocchè da quelli viene significato dover si fare, dovendo ciascuno interrompere pur la lettura per ubbidire.

X. Gli infermi dovranno esattamente ubbidire agli ordini del Medico, e dell'Infermiere senza ritrosia, ne replica alcuna.

XI. Se l'uffizio, impiego, o altra cosa imposta si temesse, che fosse nociva, o pericolosa all'Anima, o alla salute corporale, dee il Suddito esaminare prima innanzi a Dio l'affare, e se tutta via li rimane il dubbio, ponendosi in stato di perfetta indifferenza lo proponga al Superiore, aspettando con umiltà sentire dalla sua bocca la volontà di Dio, & avuta, che avrà dal Superiore la risposta in essa debba subito senza una minima replica quietarsi.

XII. Niuno ardisca ricorrere al Superiore maggiore, o per ottenere qualche licenza, facoltà, o altro, che dal Superiore della Casa le sia stato negato senza che spieghi a detto Superiore maggiore la negativa avuta, dovendo nel ricorso che fa, spiegar così questa, come la cagione, se gli sia nota.

XIII. Senza licenza del nostro Superiore niuno ardisca procurarsi ne direttamente, ne indirettamente qualsivoglia privilegio, dispensa, o altra simile grazia per se, o per altri della Comunità, anzi ne meno per la Comunità stessa dal Sommo Pontefice, o da altro Superiore Ecclesiastico, e ne pure senza detta licenza procuri qualche grazia da Principi Secolari.

XIV. Al cospetto del Superiore ogn'uno usi tutta la modestia, e rispetto. Lo stesso rispettoso ossequio usino li studenti con loro lettori, e massimamente i Novizj col loro Maestro, il quale non sia facile a farli sedere, ne coprire fuor del tempo delle Conferenze spirituali in commune, o nelle ricreazioni.

XV. Non presume alcuno d'imporre qualche cosa ad altri, ne di comandare ad alcuno se l'proprio officio non lo richieda, o non abbia special commissione del Superiore.

XVI. Niuno lasci di eseguire ciò, a che l'astringe il proprio officio, o l'ordine del Superiore per altro negozio, che li sopravvenisse, se pria preventivamente non ne avrà fatto consapevole il Superiore, acciocchè sostituiscia altri in sua mancanza.

XVII. Nessuno entri in Cucina, in Dispensa, o in altri luoghi non comuni, e ne quali non avrà da eseguire qualche commissione datagli, e se mai nascesse ad alcuno necessità di portarcisi, chieda prima licenza al Superiore, o al Prefetto almeno di quel luogo.

XVIII. Essendoci radunati in questa Com-

C A P. VIII.

Dell'Ubbidienza, e degli altri due Voti semplici de' Collegiali.

I. I Collegiali oltre all'essere astretti ad osservare le Regole nel precedente capo descritte con ogn' esatta puntualità, fanno di più il Voto semplice d'Ubbidienza per lo quale sono obbligati, in virtù del Voto sotto peccato mortale ad ubbidire, ma per peccare mortalmente, ed essere violatori del Voto si richiede, che il Superiore faccia loro comando espresso, ed usi la solita formalità *vi comando in virtù di santa Ubbidienza.*

II. Il quarto Voto de' Collegiali, è l'andare, e persistere nelle Missioni straniere con dipendere intieramente dalla Sacra Congregazione de' Propaganda Fide in vigor del qual Voto restano i Collegiali astretti sotto colpa mortale. I. Ad andare subito ne Paesi degli Infedeli, per li quali saranno destinati dalla Consulta della nostra Congregazione, e dove saranno mandati dalla Sacra Congregazione de' Propaganda Fide, senza il decreto della quale niuno de' nostri potrà partire per tali Missioni straniere: II. Dove portandosi, sotto colpa mortale è obbligato a proseguire il viaggio purchè alcuna necessità, o impedimento non lo forzasse a far qualche dimora in qualche luogo; eccetto adunque questi casi, dee sempre proseguire il cammino senza trattenerli per tempo notabile per strada fuor di necessità conosciuta, o d'utilità, o altro motivo dettato dalla prudenza: III. E col medesimo obbligo di colpa grave, sono tenuti i detti Collegiali di persistere effettivamente nelle Missioni: IV. Nelle quali i Sacerdoti sono tenuti di esercitare effettivamente il Ministero Apostolico, annunziando Gesù Crocifisso a Gentili, ed amministrando i SS. Sacramenti a Christiani. Coloro poi, che non sono ancor Sacerdoti esercitino l'uffizio di Catechista.

III. Il quinto, ed ultimo Voto de' Collegiali è di militare per tutta la loro vita in servizio della Chiesa in questo Istituto, e Costituzioni, onde per questo Voto, e promessa, niuno può professare qualsivoglia altra Religione, né ascriversi a qualsivoglia altra Congregazione, Collegio, Seminario, o Istituto, qualunque egli si sia, senza la dispensa del Superiore, attesa la maggior parte de' Voti della sua Consulta.

IV. Ma se alcuni de' Collegiali per mancanza di dottrina sufficiente, o per altra cagione non faranno dalla Consulta promossi al Sacerdozio, sono in virtù di detto Voto obbligati a servire, o in officio di Catechista, o in altro impiego della Comunità, al quale dal Superiore saranno destinati.

V. Si avverta finalmente che sol tanto ciocchè han promesso con questi Voti i Collegiali sono astretti ad eseguire sotto grave colpa in guisa, che peccarono mortal-

Comunità per vivere, e morire sotto l'Ubbidienza, persuasi di sentire dalla bocca del Superiore la volontà di Dio per incontrare in tutte le nostre azioni il divino volere, perciò dovrebbe ogn'uno con gran umiltà svelarle il tutto, ed ogni avvenimento, sia di cose interne, sia di cose esterne, e ciascun mese darle conto di Conscienza, e ricevere la sua moderazione, e Consiglio per eseguirlo esattamente, ma perchè la molteplicità degli affari potrebbe impedire il Superiore di ascoltar tutti, e taluno potrebbe avervi qualche ripugnanza, perciò dovrà la Congregazione de' votanti di ciascuna cosa colla maggior parte de' voti eleggere un Direttore di spirito, per mutarlo quando alla medema Congregazione parerà, al quale ogn'uno in qualsivoglia ora non impedita dagli Esercizj di Comunità, dovrà ricorrere per direzione, e consiglio nelle cose concernenti alla guida delle anime, svelandole umilmente tutte le sue cose interne, ed esterne, ed ogni mese darle conto di Conscienza per eseguire esattamente i suoi Consigli. Si avverta tuttavia, che questo Direttore non potrà permettere cosa alcuna, che esiga dispensa di Regole, o induca novità, o singolarità, o qualunque altra esterna pubblicità senza espressa licenza del Superiore, la di cui autorità si richieda in tali casi.

XIX. Nessuno esca di casa senza licenza del Superiore, e nel far ritorno in casa ne lo facciano ancor consapevole. Se il Superiore dimanderà chi esce di casa, dove vada, e a che fare, ogn'uno sarà tenuto a palesarglielo con schiettezza, e verità, e nel ritorno ogn'uno domandato del dove si sia portato, e de' negozi fatti, risponderà alla stessa maniera.

XX. Nell'uscire dalla propria stanza, e nel ritorno in essa, ogn'uno s'inginocchi d'avanti il Crocifisso, domandandogli la sua Benedizione, indirizzando anco alla Maestà sua l'azione. Si passi poi per la Chiesa, e dopo aver adorato il SS. Sacramento, si devono rinovare gli atti di indirizzare ogni azione alla gloria di Dio avanti la Maestà sua.

XXI. Finalmente concludiamo questo capo cotanto importante dell'Ubbidienza con questa notabile istruzione che dà S. Tomaso l'Angelico 2. 2. q. 104. a. 2. = *Voluntas Superioris quomodocumque innotescat, est quoddam tacitum praeceptum, & tanto videtur obedientia promptior, quanto expressum praeceptum obediendo praevenit voluntate tamen Superioris intellecta* = ne dovrà raffreddarsi dal ubbidir prontamente lo scorgere qualche difetto nella persona del Superiore, ma dovremo più tosto ubbidirlo perchè comanda, che mai disubbidirlo perchè difetta, purchè tal cosa, che comanda non sia peccato, essi dovranno dar conto a Dio de' loro proprj difetti, e noi se abbiamo o no ubbidito.